



# Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*



Ordinanza Sindacale	N°	10	Del	22 marzo 2021
<b>OGGETTO</b>	Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio Comunale. <b>PROROGA SOSPENSIONE del mercato settimanale e dell'attività di commercio ambulante degli esercenti provenienti da altri Comuni, di tutti i settori commerciali, fino a sabato 10 aprile 2021.</b>			

## IL SINDACO (Autorità Sanitaria Locale)

In forza dei poteri attribuiti dall'art. 54, comma 4 e 4 bis, in materia di ordine pubblico e dall'art. 50, comma 5, per la gestione di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente con dichiarazione dell'11-03-2020 detta epidemia è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall' art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge del 14-01-2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 02-03-2021, in vigore su tutto il territorio nazionale, con il quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 15 marzo 2021, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, in aggiunta alle misure contenitive del contagio da COVID vigenti, ha istituito la cosiddetta "zona rossa" nel territorio del Comune di Caltavuturo, dal 16 al 30 marzo 2021;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

ATTESO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale,

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare provvedimenti di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, attuando misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, al fine di limitare il pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che l'andamento epidemiologico da COVID-19 nel nostro territorio ha registrato un significativo numero di positività, anche nell'ambito scolastico, pure con casi di soggetti ospedalizzati, con grave rischio per la salute dei cittadini ed in particolare delle fasce della popolazione maggiormente esposte;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 07 del 10 marzo 2021, con la quale era stata disposta la sospensione del mercato settimanale per i giorni 17 e 24 marzo 2021, nonché il divieto dell'attività del commercio in forma itinerante su tutto il territorio comunale, degli operatori provenienti da altri Comuni, dall'11 al 24 marzo 2021, di tutte le categorie commerciali;

RITENUTO, pertanto, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la popolazione dal rischio di contagio, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di prorogare le citate sospensioni fino al 10 aprile 2021 compreso;

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

#### **ORDINA**

**È PROROGATA in via precauzionale**, fino alla data del 10 aprile 2021, la validità dell'ordinanza sindacale n. 07 del 10 marzo 2021, afferente alla sospensione del mercato settimanale e dell'attività di commercio ambulante degli esercenti provenienti da altri Comuni, di tutti i settori commerciali, comunque sino a nuove disposizioni e salvo proroghe.

#### **DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA**

- è immediatamente esecutiva.
- annulla e sostituisce le ordinanze sindacali precedentemente adottate in materia.
- è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale e ha validità di notifica individuale.
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
  - Alla Prefettura di Palermo;
  - Alla Questura di Palermo;
  - Alla Stazione Carabinieri di Caltavuturo;
  - Al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Termini Imerese;
  - Comando di Polizia Municipale di Caltavuturo;
  - All'ASP di Palermo;

#### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia in genere, di provvedere alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

- il presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche e integrazioni in base a sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.
- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 19 del 25-03-2020, da € 400,00 a € 3.000,00. Se il mancato rispetto delle già menzionate misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

#### **RENDE NOTO**

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, è impugnabile con ricorso:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, Sez. di Palermo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o comunque ne abbia avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24-01-1971.

Dalla Residenza Municipale, 22 marzo 2021

IL SINDACO  
**Salvatore DI CARLO**

